

CLXXXVI SEDUTA**MERCOLEDI' 11 NOVEMBRE 1981****Presidenza del Presidente GHINAMI****indi****della Vicepresidente CARDIA****I N D I C E**

Disegno di legge: "Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del ruolo speciale della formazione professionale e modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 7 agosto 1978, n. 51 e 1 giugno 1979, n. 47". (79) (Continuazione della discussione):	
ORRU', relatore di maggioranza	1
DETTORI, relatore di maggioranza	9
MURRU, relatore di minoranza	13

La seduta è aperta alle ore 10 e 50.

Continuazione della discussione del disegno di legge: "Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del ruolo speciale della formazione professionale e modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 agosto 1978, n. 51 e 1 giugno 1979, n. 47". (79)

ORRU' (P.C.I.), *relatore di maggioranza.*
Onorevole Presidente, onorevoli consiglieri, il disegno di legge che siamo chiamati a discutere assume un rilievo e un'importanza che vanno

Il testo degli interventi è quello fornito dai consiglieri al Servizio Resoconti del Consiglio regionale, che non dispone - causa lo sciopero del personale - né di stenoscritti né di registrazione fonografica della seduta n. 186. Pertanto i testi che vengono pubblicati non possono essere certificati conformi agli interventi pronunciati in Aula. Per completezza d'informazione viene pubblicato anche il processo verbale della seduta.

ben oltre l'ambito giuridico e normativo entro il quale si presenta circoscritto. Ciò non soltanto perché riguarda un settore, quale quello della formazione professionale, così fondamentale ai fini dell'esercizio effettivo di una politica di programmazione e di sviluppo, ma perché in questo settore così delicato e vitale interviene introducendo finalmente chiarezza, definendo norme e principi e dando certezze per lungo tempo soltanto evocate, ma — nei fatti — clamorosamente contraddette e negate.

Questo il giudizio preliminare che io sento, che noi comunisti responsabilmente sentiamo di formulare con convinzione e senza tema di cadere in enfattizzazioni gratuite, consapevoli come siamo della parzialità dell'intervento che la legge configura, dei molti problemi rimasti ancora aperti e delle ulteriori e più mature risposte che la stessa legge in esame, ma soprattutto la condizione del sistema formativo in Sardegna, e in Italia, inducono a ricercare.

Si tratta certo di una legge che, per le sue stesse finalità, non è, né poteva pensarsi come strumento di risposte risolutive per l'intera condizione del sistema formativo. Ma si tratta però di un provvedimento che è giusto definire positivo e importante perché introduce strumenti nuovi di direzione e di disciplina non solo organizzativi e perché si muove sulla strada tracciata dalla legge quadro nazionale, la 845, e da quella regionale, la n. 47. Leggi, anche queste, se si vuole, abbinabili di ulteriori arricchimenti e specificazioni e forse anche di correzioni alla luce dell'esperienza vissuta in questi ultimi due anni; ma sicuramente leggi che si prefiggono di operare sulla strada del rinnovamento e della riforma e che perciò — come si può intendere, anche per difficoltà oggettive non immediatamente superabili — stentano ad ottenere una piena e integrale applicazione in questo immenso e frastagliato arcipelago quale in qualche modo si presenta il sistema formativo in Italia e, in più piccolo orizzonte, in Sardegna.

Ecco, in sintesi e in premessa, quanto mi pare giusto affermare sulla legge in discussione. Una legge da considerare complessivamente positiva, pur al di là dei limiti, non difficilmente individuabili, anche di natura tecnica, e anche

al di là dei tanti problemi che permangono ancora irrisolti per carenze della legislazione nazionale e al di là ancora di impostazioni assai negative — penso agli articoli 4, 5, 6, 6 *bis* — che noi comunisti abbiamo combattuto in commissione e combattiamo qui in Consiglio con la medesima coerenza e convinzione perché queste impostazioni siano realmente superate. Ma tornerò su questi punti.

La legge in esame — pur nell'ambito ristretto in cui è destinata a operare — mostra di recepire quanto di positivo è emerso in questi anni dagli studi, dalle ricerche, dalle applicazioni legislative, dal dibattito più attento e maturo sviluppatosi in Italia in tema di formazione professionale. Essa opera in sintonia col recente accordo di contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale, mentre — in concorso con la legge regionale n. 47 del 1° giugno 1979 — prefigura ruolo e spazi operativi della regione, obiettivi formativi e modelli organizzativi che, in coerenza con la legge quadro n. 845, non appaiono discostarsi da quanto già disposto o in via di regolamentazione con la più recente produzione legislativa delle altre regioni.

Qui va subito detto però che ogni giudizio sull'attuale legislazione nazionale e regionale in materia di formazione professionale non può non tenere in conto l'enorme, abissale ritardo di approcci, di idee, di proposte moderne (e sottolineo il termine "moderne") che si registra sul problema della formazione; ritardo non dissimile da quello non a caso parallelo e connesso che si registra per la scuola.

La legge quadro nazionale, ad esempio, la 845 che ho già citato, è solo del dicembre 1978. Solo di recente le regioni, comprese quelle più avanzate, hanno predisposto o stanno ancora predisponendo strumenti di intervento. In ogni caso occorre dire che ci troviamo di fronte ad una legislazione ancora largamente approssimativa, che mostra evidenti tutti i suoi limiti e ciò anche per la mancata riforma della scuola, di quella secondaria superiore in particolare, per il nessun raccordo tra il sistema scolastico e quello specificamente formativo, per lo "scollamento" persistente tra il sistema

formativo e la realtà produttiva del paese.

Ma va tenuto presente anche un altro dato, quello della spesa. Secondo le indagini dell'ISFOL la spesa pubblica è passata dai 604 miliardi del '77 ai 971 dell'80, cioè quasi mille miliardi, ripartiti tra i vari ministeri, le regioni, la Cassa del Mezzogiorno e compresi i finanziamenti del Fondo sociale europeo. Si tratta di una cifra sicuramente considerevole, ancorché insufficiente, ma che risulta in gran parte — spesso con totale delega — trasferita dalle regioni agli enti privati, che coprono l'attività del settore nella misura del 50 - 60 per cento al nord, del 70 - 80 per cento e oltre al sud. Così in Sardegna, dove la presenza dei privati è quantificabile nella percentuale dell'88,5 per cento! A proposito di pluralismo anche questo dato va tenuto presente. Ma tornerò su questo punto. Per ora, tanto ho voluto sottolineare per meglio rappresentare — certo schematicamente — in quale contesto le regioni siano chiamate a operare, e tanto peggio se costrette a ereditare situazioni di sfascio, di clientelismo radicato (e questo sì pluralistico!) con tutto il fardello di sprechi, di malcostume e, nei casi negativi meno eclatanti, di assistenzialismo. Questa è la situazione. E per denunciarla veramente non c'è bisogno di demagogia. Ma questa situazione va tenuta ben presente, anche se risulta incalzante l'urgere di altre opportunità. Tanto più se si vogliono formulare giudizi validi su proposte legislative, su indirizzi di cambiamento, senza rifuggire all'interrogarci anche sulle ragioni del permanere di tanti problemi irrisolti, di risposte non ancora compiute e soddisfacenti.

Va tenuta presente questa situazione per intendere quanta e quale volontà di cambiamento e di costruzione di un sistema formativo realmente moderno oggi si imponga e quanto ardua si configuri la conseguente azione di intraprendere, soprattutto in realtà di sottosviluppo e di emarginazione come la nostra.

Questa situazione non può sfuggire al collega Mario Floris, giacché l'ha vissuta come Assessore e perciò stupisce come egli — rinviando al passato e denunciando il presente — possa affermare “stiamo trascurando la preparazione

di quadri manageriali” — (*E prima?*) “... con la conseguenza di un'ulteriore importazione di quadri imprenditori” (*E prima?*) “... si è interrotto un processo di trasformazione e di sviluppo in settori trainanti” (Quali settori?). Francamente non comprendiamo; tanto più quando queste affermazioni si accompagnano a quest'altra: “... si continua — e sottolineo il “si continua” — a utilizzare la formazione professionale in termini assistenziali”! Né tanto meno ho capito certi toni accorati e ad un tempo perentori e ultimativi, usati dal collega Saba, nei confronti della Giunta e della maggioranza, responsabili di portare avanti una politica divoratrice di realtà pluralistiche, un disegno di penalizzazione e di affossamento dell'iniziativa privata. Se con tali affermazioni si vuole ostacolare o addirittura negare l'esercizio pieno di tutte le legittime possibilità e capacità di intervento della Regione lo si dica con chiarezza. Ma se, al contrario, si riconosce all'intervento pubblico la possibilità e, io aggiungo, la necessità di svolgere un ruolo non solo di programmazione e di coordinamento, ma anche di direzione, di controllo e di gestione diretta, io non vedo perché ci si scandalizzi e si lancino tanti proclami disperanti, come ha fatto il collega Saba.

Ma i fatti sopravanzano le parole, onorevoli colleghi, e i fatti sono che la Regione ha in gestione diretta appena l'11 per cento dell'attività formativa, che dei circa 15.000 giovani che frequentano i corsi, solo poco più di mille, meno di duemila — mi corregga l'Assessore se sbaglio — frequentano i centri pubblici di formazione professionale, prima pressoché esclusivamente utilizzati per i corsi CIG.

Si tratta di una evidente sproporzione, inaccettabile, ingiustificabile, che dev'essere rapidamente superata, anche se con la necessaria gradualità: perché occorre prima di tutto riportare alla normalità la situazione, occorre prima di tutto risanare, elevare la qualità e la produttività dell'attività formativa, ma anche persino recuperare e riacquisire tante strutture pubbliche inutilizzate o date ai privati.

Per tutte queste ragioni io avrei capito di più un discorso dei colleghi democristiani meno arroccato su posizioni di trincea, un discorso

che avesse tentato di giustificare le deficienze del passato. Giacché non mi sembra pensabile che si possa sostenere che le deficienze del sistema formativo in Sardegna siano sorte d'incanto con la Giunta attuale.

Avrei capito di più, dicevo, un discorso che avesse tentato di richiamarsi alla complessa e difficile situazione dell'intera attività formativa in Italia e persino in Europa.

E' infatti del mese di marzo, quindi recentissima, l'aspra denuncia del Parlamento Europeo sulla condizione dei sistemi formativi in Europa e sulle politiche comunitarie e nazionali nel settore; denuncia dalla quale fuoriesce un quadro allarmante dei ritardi e dell'entità dei problemi sollevati e dalla quale ancor più si evidenzia tutta la centralità del ruolo della formazione professionale non solo come momento capace di assicurare la coerenza, la continuità, l'unità del sapere, del sistema scolastico e formativo nel suo insieme, ma soprattutto come componente essenziale di una politica attiva del lavoro, come aspetto vitale di una reale politica dello sviluppo nelle aree tecnologicamente ed economicamente più avanzate, non meno che nelle aree più emarginate e periferiche.

Onorevoli colleghi, signor Presidente, è questa una tematica vasta e complessa che si raccorda all'ambito specifico dell'intervento della legge in esame, ma anche esorbita da quest'ambito; e perciò io qui non intendo affrontarla, anche se richiamarla m'è parso utile ai fini del dibattito: perché non ci si chiuda da noi stessi i necessari orizzonti e perché si tratta di una tematica di vasto impegno, essenziale — come dicevo — per il successo di una politica di sviluppo e di programmazione.

Tematica che mi parrebbe doveroso affrontare non solo in quest'aula, ma attraverso un'apposita iniziativa esterna della Giunta, dell'Assessorato al lavoro, che poi farebbe seguito a quella già svoltasi a Cagliari nel giugno scorso.

Penso ad una "Conferenza", ad una iniziativa, e anche a più iniziative, capaci di coinvolgere gli operatori del settore, gli operatori economici, le "Università", le istituzioni scolastiche, le forze politiche e sindacali, gli enti

locali e tali da offrire più aggiornate conoscenze e riflessioni sulla concreta dinamica della domanda — offerta di forza lavoro in Sardegna e sugli obiettivi e gli indirizzi formativi da perseguire. A questo proposito, traggio da qui lo spunto per sollecitare l'Assessore al lavoro a fornire al Consiglio, se possibile, anche in questo dibattito, un'informazione sull'attuale stato della formazione professionale in Sardegna e sugli obiettivi che la Giunta intende perseguire.

Come altri colleghi hanno già detto, col disegno di legge in esame si ottempera al disposto dell'articolo 32 della legge regionale 1 giugno '79, n. 47, nonché a quanto previsto dagli articoli 102 e seguenti della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51: si disciplina cioè l'inquadramento definitivo nel ruolo unico regionale del personale della formazione professionale, già inquadrato nel ruolo speciale della formazione professionale appunto.

Si tratta di "una legge tempestiva — ha affermato il collega Mario Floris — parcheggiata in Consiglio dall'aprile dell'80". E' un'accusa all'attuale Giunta o al collega Benito Saba, democristiano e Presidente della I Commissione? Vorremmo capire. Perché la Giunta attuale, che allora non c'era, non ha impedito alla X Commissione, alla quale erroneamente il disegno di legge fu in un primo tempo attribuito, di esaminare la proposta e di esprimere un parere prima dell'invio alla I Commissione. E la prima Commissione non ha potuto prima affrontare il disegno di legge 79 per il notevole carico di lavoro che l'ha nel frattempo impegnata. Mi pare che sia per questa ragione, onorevole Saba; non certo per colpa della Giunta. Ma se cause vere si vogliono ricercare cui imputare i ritardi — e senza fare polveroni — queste cause sono da ricercare nelle lunghe e interminabili crisi di governo intervenute e nel conseguente e deleterio blocco totale dell'attività del Consiglio e delle Commissioni.

E chi ha colpe non le scarichi sugli altri.

L'intervento della legge — i colleghi lo hanno in parte già detto — riguarda le seguenti materie ed è così specificato dall'articolo 1:

- 1) la disciplina della partecipazione del personale all'attività dei Centri regionali di for-

mazione professionale;

- 2) l'istituzione dell'Albo regionale dei docenti abilitati all'insegnamento presso i centri privati di formazione professionale;
- 3) l'assunzione a tempo determinato del personale docente;
- 4) lo stato giuridico del personale docente;
- 5) l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito del comparto della formazione professionale;
- 6) l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale già inquadrato nel ruolo speciale della formazione professionale dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Le difficoltà oggettive, come dicevo all'inizio — non solo quelle intervenute nel dibattito in Commissione —, sono state e in parte ancora rimangono tante.

Si pensi alla prima e fondamentale scelta: il superamento del ruolo speciale e l'inquadramento nel ruolo unico. Scelta operata dalla precedente e dall'attuale Giunta, che ha — a suo tempo — suscitato dibattito e diversità di posizioni. Scelta che ha comportato l'emergere di non pochi problemi. Problemi che, devo dire, non sempre forse hanno avuto adeguate risposte: per la evidente difficile conciliabilità della funzione amministrativa con la funzione docente, per la specificità e l'atipicità delle funzioni del settore della formazione professionale rispetto alle funzioni dell'apparato amministrativo.

Scelta sulla quale ormai risulta orientata o ha già legiferato la stragrande maggioranza delle regioni. Una scelta giusta che ha evitato e può contribuire ad evitare discriminazioni ormai non più sostenibili e che valorizza il ruolo degli operatori della formazione professionale riconoscendone ad un tempo la specifica funzione e la pari dignità professionale.

Certo, va aggiunto che l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale della formazione professionale non solo può non risolvere il problema della definizione dello stato giuridico di tale personale, ma addirittura può non escludere discriminazioni e penalizzazioni assolutamente ingiustificate, come qualche regione ha fatto collocando tutto il

personale docente in terza e in quarta fascia. Ma va anche detto che l'alternativo inquadramento di detto personale nel cosiddetto ruolo speciale avrebbe egualmente e sicuramente riproposto problemi di difficile soluzione e di vasta mole, non molto dissimili da quelli che con questa scelta abbiamo incontrato nell'esame in Commissione. Ciò non solo per l'atipicità del comparto formativo, ma per la stessa eterogeneità delle funzioni e delle mansioni all'interno del medesimo comparto.

In ogni modo, la scelta operata dal disegno di legge, anche al di là del richiamo alla legge 51 e alla legge 47, è da ritenersi giusta ed equilibrata.

Anche se tale scelta — come si è evidenziato in Commissione — sarà sicuramente abbinabile a ulteriori specificazioni e di una normativa più ricca e adeguata, soprattutto allorché saranno emanate le norme derivanti dall'articolo 9 della 845 e allorquando si porrà mano alle eventuali modificazioni da apportare sia alla legge 51 che alla legge 47.

La problematica dell'unicità della funzione docente ha impegnato invece ben più a fondo la Commissione. Chi ha conoscenza del dibattito intervenuto nel mondo della scuola, in quest'ultimo decennio soprattutto, sa quando questo problema sia stato dibattuto e quale rilevanza esso abbia assunto nel contesto degli orientamenti di riforma e nelle stesse piattaforme sindacali. Le soluzioni sinora intervenute — più concrete, perché più agevoli nel mondo della scuola — sono ancora da ritenersi parziali. Tanto più nella formazione professionale, dove la specificità delle funzioni ha reso più ardua una sicura disciplina della materia.

Va detto, però, che una risposta affermativa al riconoscimento dell'unicità della funzione docente sinora è stata già data da una Regione, la regione Lombardia; ma nel lontano '75, cioè prima dell'approvazione della legge quadro 845 e perciò all'interno di una normativa oggi difficilmente richiamabile come modello da perseguire.

Tuttavia, pur in assenza della tanto attesa emanazione delle norme derivanti dall'articolo 9 della 845 sui requisiti per l'insegnamento nella

formazione professionale, il dibattito sul tema dell'unicità della funzione docente è oggi andato notevolmente liberandosi da vecchie pregiudiziali, da schematici e riduttivi riferimenti ai principi, norme e ordinamenti: vedasi i richiami semplicistici all'art. 36 della Costituzione, o alle parallele ma diverse situazioni del mondo della scuola o il riproporsi di una visione statica e assolutamente anacronistica della qualità, della funzione e del ruolo che oggi si richiedono ai sistemi formativi.

Questa maturità del dibattito, questa crescita di conoscenze e di consapevolezza trovano una spiegazione precisa di fronte all'urgere dei problemi derivanti dallo sviluppo tecnologico e in presenza perciò di grandi mutamenti nei profili professionali, nella richiesta di sempre nuove professionalità e di una mobilità della forza-lavoro sconosciute in passato. Fenomeni del tutto nuovi, dunque, che richiedono anche ai sistemi formativi salti di qualità nelle prestazioni, nei livelli tecnico-scientifici che non possono non tradursi in precise conseguenze nella loro interna organizzazione, nelle funzioni e nella qualità degli operatori e dunque nella relativa disciplina giuridica e normativa.

Tutto ciò spiega l'orientamento pressoché unanime che oggi va delineandosi nell'affermazione del principio dell'unicità della funzione docente. Come attestano non solo il recente accordo di contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori del settore della formazione professionale, ma anche le espressioni più avanzate del mondo politico, della ricerca didattica e pedagogica, nonché il lavoro di concreta legiferazione delle Regioni, le quali tutte si sono già orientate o vanno orientandosi in questo senso.

Certo, i problemi di impostazione generale o quelli derivanti dalla concreta e variegata realtà delle situazioni o da vincoli di precedenti leggi e normative — come nel caso nostro, con la legge 51 — sono tanti, ardui e complessi e spiegano tutta la distanza tra l'affermazione di principio e la specifica conseguente normativa che ancora manca. Questo spiega le difficoltà incontrate dalla Commissione nell'esame di questo problema e motiva anche la validità e l'equilibrio

della scelta operata con l'articolo 1 *bis*, che riconosce il principio e rinvia a normativa successiva, alla scadenza triennale, cioè tra un anno, la pratica verifica dell'attuazione di tale principio.

Come già affermato nella relazione scritta, il dibattito in Commissione è stato lungo e di non facile avvio per le stesse difficoltà incontrate nell'esame degli altri provvedimenti sul personale, soprattutto la legge 184, e per le diversità e, talora, anche per le contrapposizioni pregiudiziali manifestatesi sui problemi specifici del disegno di legge.

Su tanti di questi problemi la Commissione è riuscita a conquistare posizioni unitarie pressoché unanimi; su altri, al contrario, la diversità delle posizioni, ancorché su aspetti talora marginali, è rimasta.

Mentre, infatti, si è conquistata una equilibrata composizione delle diversità sui temi dell'inquadramento nel ruolo unico regionale, dell'unicità della funzione docente, dell'orario di insegnamento e di lavoro degli operatori, della applicazione della legge 47 su aspetti importanti della gestione democratica dei centri della formazione professionale e così via, altrettanto non si è ottenuto o non si è voluto ottenere su un aspetto essenziale per l'intero impianto della legge, vitale per l'efficacia stessa della sua operatività concreta. Mi riferisco alla materia trattata dagli articoli 4-5-6 e 6 *bis*, sulla quale netta è stata la divisione in Commissione e aspro il dibattito, così come è accaduto qui, permanendo immutate le originarie posizioni.

Su questo aspetto essenziale hanno parlato già tutti i colleghi, ma particolarmente voglio riferirmi agli interventi dei colleghi Schintu, Castellaccio e Cardia, che condivido.

Si è tentato in Commissione da parte dei commissari comunisti e socialisti, da parte dello stesso Assessore, di ricercare anche risposte mediatrici; ma la chiusura e la rigidità dei commissari democristiani, a difesa del vecchio testo della precedente Giunta, è risultata non scalfibile.

E, francamente, per quanto in questa strenua difesa — sia in Commissione che in aula — insieme a motivazioni inaccettabili

abbiamo colto anche preoccupazioni di segno non negativo, riesprimiamo ancora tutto il nostro stupore per questo atteggiamento di ostinata chiusura da parte della D.C.; un atteggiamento — tutto sommato — rivolto al passato, fermo — ci pare — ad una visione statica e tradizionale della formazione professionale.

Si è voluto parlare di principi e si è fatta una commistione, che a noi è parsa e pare ingiustificata e ingiustificabile, tra aspetti tecnici e di natura organizzativa e “principi”, quando questi aspetti diversi avrebbero richiesto una ben netta distinzione. Uno è il problema del ruolo dell'Ente pubblico, in questo caso la Regione, nella erogazione, direzione, gestione e controllo di un servizio pubblico, quale quello formativo, così delicato, essenziale e importante, quand'anche venga delegato alla gestione privata. Altro è il problema tecnico-organizzativo dei meccanismi concorsuali di assunzione di reclutamento e di mobilità del personale. Un conto è stabilire gli aspetti tecnici e formali della istituzione e composizione dell'Albo dei docenti, determinarne le interne sezioni, stabilire la natura e le modalità di definizione dei requisiti concorsuali, prevedere l'uso di esperti nello svolgimento di determinati corsi o decidere se rinviare o meno a regolamentazione successiva ulteriori requisiti e modalità di accesso al settore. Si tratta di problemi delicati e complessi, ma di problemi squisitamente tecnici e organizzativi sui quali il testo della precedente giunta e gli emendamenti della giunta attuale hanno presentato formulazioni e impostazioni diverse, ma che potevano essere composte in un articolato capace anche di recepire le diverse giuste esigenze rappresentate, in un articolato fors'anche migliorativo — giacché tutto è perfezionabile — del testo degli emendamenti della Giunta. Ma su questi aspetti tecnici il confronto non c'è stato ed è prevalsa, bloccando tutto, la contrapposizione derivante dalla pretesa di perpetuare per gli enti privati la più ampia discrezionalità nelle assunzioni, ancorché rispetto al passato corretta dall'istituzione dell'albo, di contro alla giusta impostazione degli emendamenti dell'attuale giunta che, al contrario, prevedono il non evitabile obbligo, anche per gli enti pri-

vati, di procedere all'assunzione del personale docente nel più rigoroso rispetto delle graduatorie regionali.

In questo punto, in questa netta differenza di posizioni, sta senza dubbio l'aspetto cruciale e più importante dell'intero disegno di legge. Per cui, l'impostazione che abbiamo con coerenza sostenuto in Commissione, con altrettanta coerenza la sosteniamo e la sosteneremo qui.

A sostegno delle proprie tesi i colleghi democristiani hanno richiamato e richiamano il principio del pluralismo scolastico, la rivendicazione dell'autonomia e della libertà dell'iniziativa privata anche nell'ambito dell'attività formativa. Ma nel quadro dell'ampio dibattito sviluppatosi in questi anni sul tema del pluralismo nella scuola, è nota la posizione chiara e coerente assunta dai comunisti: siamo per l'affermazione e l'esaltazione del confronto, della ricerca, della pluralità delle idee e delle concezioni del mondo, siamo contro ogni forma di coercizione e di rifiuto aprioristico nei confronti delle diversità ideali e culturali, pensiamo alla scuola come all'ambito naturale e privilegiato dell'affermazione del pluralismo e riteniamo la pluralità e la ricchezza degli apporti e dei confronti culturali e ideali essenziali non solo per la stessa esistenza e vitalità della scuola, ma, altresì, per la formazione culturale, civile dei cittadini, per lo sviluppo democratico del paese.

Non siamo mai stati però per una concezione del pluralismo come mero dato quantitativo, come mera entità numerica, immiserito e di fatto negato nella dimensione puramente quantitativa di una pluralità di presenze, di istituzioni in sé chiuse e autarchiche, dentro uno Stato ridotto alla subordinata funzione di semplice e passivo erogatore di finanziamenti, rassegnato ad abdicare a suoi compiti e prerogative essenziali, come quelli dell'istituzione e della formazione culturale e civile del cittadino. Non credo che gli articoli 3, 4, 35, 38 della Costituzione, non a caso richiamati dalla legge 845 e gli articoli 1 e 2 di questa legge possano indurre a tali distorte e non democratiche interpretazioni, con buona pace e con tutto il rispetto per l'ossessiva evocazione plura-

listica dell'onorevole Saba. E si fa torto grave — come si è fatto — ai socialisti, ai socialdemocratici, ai repubblicani, a tutti i partiti laici, allorché si tenta di insinuare — per introdurre non so quale cuneo all'interno della maggioranza — che la loro posizione, la loro concezione sarebbe data da questa ansimante teoria dell'onorevole Saba.

Ma a proposito di pluralismo occorre distinguere: le situazioni della scuola e del sistema di formazione professionale sono diverse, non sono assimilabili.

Nel primo caso ci troviamo di fronte a realtà di istituzioni private pagate da privati, che dallo Stato ricevono soltanto contributi, soprattutto per il diritto allo studio.

Nel secondo caso siamo, al contrario, in presenza di una vera e propria delega dell'ente pubblico al privato, che l'ente pubblico — in questo caso, la Regione — finanzia totalmente per un servizio che riguarda l'intera collettività, al di fuori di qualunque possibile opzione di natura ideologica o politica. Un servizio svolto da privati, ma di cui giustamente si chiede conto in primo luogo alla Regione, giacché essa — e non altri — è da ritenersi in primo luogo responsabile degli indirizzi e dei risultati dell'attività formativa e spettano dunque ad essa — legittimamente, doverosamente — tutta la capacità e il potere di direzione e di controllo necessari per garantire le scelte e le finalità formative.

E' questa un'espressione di neo-centralismo, come hanno detto gli onorevoli Floris, Loretto, e Saba? E' questo — come ha sostenuto l'onorevole Loretto — uno stravolgimento del ruolo programmatico della Regione? Una sorta di non meglio definita sovrapposizione ideologica? O non è piuttosto semplicemente un principio fondamentale, irrinunciabile, elementare di buon governo? A questo principio si contrappone surrettiziamente la difesa di una indistinta autonomia e libertà degli enti. Un'autonomia, questa sì, ideologica. Ma perché non dirlo? Un'autonomia troppo spesso puramente e semplicemente clientelare.

E' comunque accettabile la contrapposizione che si è qui fatta tra autonomia e libertà

degli Enti e ruolo della Regione? E' accettabile, è democratica tale sovrapposizione sugli interessi generali cui deve in primo luogo rispondere un servizio che è rivolto all'intera collettività dei cittadini, che attende da questo servizio strumenti non di affermazione della propria identità culturale, politica o ideologica, ma semplicemente e soprattutto una nuova e più alta professionalità? Ed è accettabile che un servizio pubblico, anche se gestito da privati, possa procedere all'opera così delicata delle assunzioni rifiutando il sistema della graduatoria, cioè del merito, del valore professionale, della capacità? Serve tutto ciò, tale metodo, all'elevamento della qualità dell'attività formativa? E d'altra parte non si lede e si ostacola, in questo modo, il sacrosanto diritto di ogni cittadino di aspirare a svolgere un lavoro sulla base del proprio merito e delle proprie capacità?

Purtroppo tali domande non hanno trovato risposta nei colleghi democristiani. Si fa, al contrario, riferimento all'incerta legislazione vigente, al contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale, ma si dimentica che la stragrande maggioranza delle Regioni ha stabilito in legge attraverso il cosiddetto "riconoscimento" un rapporto ben più vincolante nei confronti degli enti privati di quanto non faccia la nostra legge numero 47.

E si dimentica ancora — come attestano le recenti statistiche dell'ISFOL — che l'attività privata, in Sardegna come in Italia, impegna almeno il 70 per cento della spesa pubblica per l'intero settore formativo e che pertanto essa si presenta come la gran parte dell'attività in Italia; per giunta in ulteriore, e non certo positiva espansione, soprattutto nelle regioni meridionali.

Per non parlare della qualità dei servizi prestati; non da tutti, ma certo da tanti enti. La qualità è nota ed è scadente, per non parlare del clientelismo e dell'assoluta improduttività che in realtà estese ha tanto contrassegnato il passato. Si può difendere questa realtà così com'è? O non piuttosto, in coerenza con le affermazioni di rigore e di risamento che anche qui si sono sprecate, si tratterebbe di operare

per cambiare questa realtà? Ecco perché gli articoli 4, 5, 6 e 6 *bis* vanno cambiati e sostituiti con gli emendamenti della Giunta, che sono certamente migliorabili e suscettibili di arricchimenti. Ecco perché su questo punto il Consiglio è chiamato ad esprimere un voto importante, un voto di chiarezza e di rigore, capace di porre le premesse per chiudere col passato e fare dell'attività formativa una cosa seria.

Su questo punto — ha affermato l'onorevole Saba — non vi possono essere mediazioni.

Ebbene l'onorevole Saba ha ragione, ma per il contrario.

DETTORI (D.C.), *relatore di maggioranza*. La discussione fin qui effettuata con gli interventi dei vari colleghi ha sufficientemente illustrato e posto in evidenza quali sono i temi e gli aspetti più importanti e rilevanti di questo disegno di legge che, pure essendo un atto dovuto rispetto a disposizioni ed obblighi precisi discendenti da precedenti leggi regionali, offre la occasione per alcuni spunti di riflessione sull'intera materia della formazione professionale.

Sembra, cioè, opportuno domandarsi quale ruolo effettivo può essere oggi assegnato dalla Regione al settore della formazione professionale nel quadro più ampio e complesso dello sviluppo regionale, delle scelte produttive, delle opzioni programmatiche.

E' evidente, infatti, che ogni legge di questo settore, anche una come questa in discussione, rivolta all'assolvimento di un obbligo discendente da precise disposizioni giuridiche precedenti: l'art. 105 della 51 e l'articolo 32 della 47, non può perdere di vista l'esigenza di una finalizzazione della formazione professionale alla programmazione ed al modello di sviluppo che in essi risulti disegnato. Con la conseguenza della necessità di una definizione più precisa e puntuale dei settori di intervento che devono essere collegati più direttamente agli sbocchi occupazionali.

Una formazione professionale, in sostanza, in grado di eliminare quelle sue consistenti aree destinate a parcheggio per disoccupati per avviarsi ad assolvere compiutamente al suo

vero compito di predisposizione dei lavoratori all'ingresso nel mercato del lavoro. Un ingresso il più dignitoso possibile, senza troppe incertezze ed incognite sulle destinazioni e collocazioni occupazionali che dovrebbero risultare precostituite e predeterminate proprio dalla attuazione dell'accennato collegamento tra programmazione e formazione professionale, della accennata finalizzazione della formazione professionale agli sbocchi occupazionali.

Si comprende che una simile prospettiva risulta non solo difficile da conseguire ma anche complessa come progettazione tanto per le sue diverse e molteplici articolazioni quanto per l'alto tasso di fluidità della nostra realtà socio-economica oggi ancor più marcato ed accentuato dalla gravissima crisi dell'intero sistema produttivo regionale e nazionale.

Ciò non di meno ad essa dobbiamo puntare, al suo conseguimento devono essere indirizzati i nostri sforzi ed il nostro lavoro. Avendo presente, tuttavia, alcune direttrici di marcia, alcune linee guida.

Innanzitutto una conoscenza della situazione del mercato del lavoro senza la quale qualsiasi discorso sulla finalizzazione della formazione professionale, sugli sbocchi occupativi di esso, sulle possibilità di connessione con la programmazione diventa ipotetico e privo di riscontri concreti.

Ogni discorso in tema di formazione professionale risulterà in sostanza inconsistente e vuoto se non sapremo, come regione, predeterminare non solo le esigenze dei tre grandi settori produttivi (agricoltura, industria, terziario) ma anche nei loro molteplici, articolati comparti che dovranno essere specificati, dettagliati nelle loro componenti progettuali e, possibilmente, aziendali. E' quindi necessaria una azione di orientamento professionale che convogli i giovani verso sbocchi congeniali ma realistici intonati alla domanda concreta collegata al mercato del lavoro.

Bisognerà, in proposito, pensare ad una formazione professionale impostata su basi modulari in grado di operare su piani polivalenti distinti tra loro ed allo stesso tempo finalizzati alle richieste delle industrie.

In questo contesto dovranno trovare adeguata valorizzazione anche le forme di transizione scuola-lavoro quali l'artigianato e i contratti di formazione nonché tutte quelle nuove strade appena tracciate fondate sull'alternanza dell'esperienza di lavoro con quella di studio compiuta in orario di lavoro.

Altra linea guida dovrà essere quella della individuazione dei precisi confini della didattica della formazione professionale al fine di poter provvedere alla eliminazione dei molti aspetti di essa sicuramente ripetitivi rispetto ad insegnamenti della Scuola ordinaria. Ci si riferisce agli Istituti tecnico-professionali dai quali certamente, per alcune implicite affinità, i corsi professionali hanno mutuato materie e metodi di insegnamento con effetti di rallentamento formativo se non addirittura di inutilità didattica.

E' questa, in sostanza, la scelta da operare se si vuole un metodo formativo e didattico rinnovato ed adeguato ai progressi tecnologici, alle esigenze della società contemporanea, alle istanze di crescita e di sviluppo della nostra società isolana.

Collegato con questo vi è un altro aspetto fondamentale funzionale al conseguimento della piena validità della formazione professionale. E' quello di porre l'organico del personale docente in grado di reggere, con appositi corsi di aggiornamento, alle oscillazioni della attività formativa troppo spesso condizionata da contingenze e congiunture provvisorie e momentanee, non collegate a prospettive programmaticamente prefissate e preordinate. Si eviterebbero così, in gran parte, tutti quei fenomeni oggi frequentissimi di personale assunto con contratto a termine per far fronte ad esigenze non fronteggiabili diversamente.

Riteniamo, infine, che la garanzia da parte della Regione, di ogni opportuno ed adeguato spazio di intervento alla iniziativa, alla adattabilità, alla inventiva dei privati rappresenti, assieme e più di quelli fin qui enunciati, non solo uno dei presupposti fondamentali ed essenziali della effettiva incidenza della formazione professionale sulle prospettive di sviluppo della Sardegna ma anche uno strumento di democra-

zia articolata e pluralista, utile a fermare e far retrocedere quella linea inspiegabilmente neo-centralista adottata dalla Giunta in questa materia con l'intento di avviare un disegno di controllo generalizzato delle forze vive della società degno di migliore fortuna e di altri più totalizzanti regimi.

Ho parlato di linea neo-centralistica adottata inspiegabilmente dalla Giunta in questa materia.

E sì! Proprio inspiegabilmente se si pensa che questo disegno di legge — uno dei 100 che questa maggioranza ha fortunatamente per sé ereditato dalla Giunta Ghinami e dai quali sta abbondantemente attingendo per apparire operosa e utile — fu approvato nella sua stesura originaria da molti dei partiti e degli uomini della attuale coalizione.

Sulle due cose l'una: o non si era convinti allora, o non lo si è adesso! Il PSI - il PSDI - il PRI devono pronunciarsi qui in Consiglio e spiegare perché prima la pensavano in un modo ed ora in un altro, oppure se non hanno modificato il loro atteggiamento.

E non si venga a dire che stiamo trattando di cose marginali e secondarie. Stiamo decidendo se chi ha già prestato lavoro deve vederselo riconosciuto (ed è un principio generale non democristiano o di altri) (noi democristiani vogliamo solo riaffermarlo), stiamo decidendo se un privato può mantenere, all'interno di precisi confini stabiliti dal potere regionale, una qualche discrezionalità e autonomia di scelta dei propri collaboratori per il conseguimento di fini *in toto* coincidenti con quelli pubblici, stiamo decidendo se l'Assessore della formazione professionale vuole mantenere il ruolo di indirizzo e propulsione generali del settore oppure acquisire quello di notaio-controllore delle scelte di persone operate da altri sempre nell'ambito di piani e progetti verificati e approvati dalla Regione.

A noi democratico-cristiani, quando abbiamo sostenuto la necessità di rispettare l'impostazione originaria del disegno di legge numero 79 e di salvaguardare le prerogative dei privati, si è sempre replicato con due argomentazioni: la prima: i soldi con i quali gli enti

VIII LEGISLATURA

CLXXXVI SEDUTA

11 NOVEMBRE 1981

privati fanno formazione sono dello Stato, della CEE, della Regione; sono, insomma, pubblici per cui tutte queste obiezioni sui presunti vincoli e sulle presunte ingerenze regionali nelle discrezionalità degli enti privati non hanno ragion d'essere.

La seconda argomentazione, invece, è questa: il composto privato è ricco terreno di caccia delle clientele democratico-cristiane per cui più si provvede a ridurne l'ampiezza, maggiori saranno i vantaggi che deriveranno a tutto il settore.

Sul problema dei soldi pubblici — a parte le già accennate motivazioni di ordine generale attinenti al rifiuto di una società impacchettata, insaccata, inscatolata sotto il vuoto spinto del PCI — bisogna dire che non solo questi, anche a voler considerare il solo lato economico della questione, hanno peso e valenza; oltre ai soldi, infatti, bisognerà pure considerare gli immobili, le attrezzature, le esperienze, l'avviamento, le capacità di iniziativa. Tutte cose che hanno una consistenza ed una produttività e che il denaro dei finanziamenti pubblici, pur essenziale, non può ricomprendere.

Il clientelismo — quale onorevole Assessore, onorevoli colleghi della maggioranza? Quello dell'Albo dei docenti? Ma guardate che l'Albo lo predispone la Regione! Ma allora sarà il clientelismo delle convenzioni con gli esperti? Ma guardate che la loro chiamata, la predispone ed approva la Regione! Ma sarà quello dei corsi? Ma anche i corsi li approva la Regione!

Ed allora? Allora la verità è una sola: il clientelismo democratico-cristiano bisogna mettercelo sempre, anche quando non c'entra.

Sì! Il clientelismo democristiano bisogna mettercelo sempre! Ma forse è ora che si cambi una buona volta registro; trovate altre argomentazioni. Dite che volete un controllo più diretto. Dite che bisogna ridimensionare la presenza dei privati! E poi il clientelismo degli altri partiti dove lo mettiamo? Il clientelismo di tutti, compreso, certamente, il clientelismo del PCI. Un clientelismo atipico, se volete, scientifico, di partito, non quello sminuzzato e frammentato di un uomo o di una corrente della DC, del PSI, del PSDI, del PRI, del PSD'AZ e degli altri.

Proprio un clientelismo studiato ed attuato nella logica del partito con progetti e programmi totalizzanti che richiedono il controllo dell'intera società, di tutte le sue articolazioni. Ed ecco allora cooperative, associazioni culturali, associazioni giovanili, movimenti, manifestazioni, premi.

Il tutto condito con la grande macchina organizzativa del PCI. Una macchina, per la verità, che sono in molti ad invidiare. Ma non credo tra i democristiani.

Certo, se la DC potesse riassetarsi un poco almeno organizzativamente, non sarebbe male, ma guai a pensare ad una organizzazione come quella comunista!

E' frutto del centralismo democratico, lontanissimo dalla nostra mentalità.

E poi una organizzazione che non ha neanche il vantaggio di evitare, a chi la pratica, le crisi — E sì! perché il PCI è in crisi, come tanti partiti, per la molteplicità delle ragioni a tutti note e che qui non è il caso di ripetere.

Anche la DC, certo, è in crisi, ma noi la riconosciamo e organizziamo una conferenza nazionale per tentare di superarla. Il PCI è in crisi ma non lo dice. Anzi lo nasconde, strumentalizzando la pace. Fa marce, manifestazioni, feste dell'Unità contro il riarmo adesso che l'Occidente ha deciso di riequilibrare lo svantaggio nei confronti dell'Unione Sovietica, svantaggio da tutti riconosciuto, anche da molti paesi comunisti come ad esempio la Cina.

Anche prima in altre occasioni avreste dovuto marciare, promuovere dibattiti e feste dell'Unità: per l'Angola, il Corno d'Africa, la Cambogia, dove si usano bombe al napalm, come ai tempi del Vietnam, per l'Afganistan. E non mi dite che queste sono cose che non ci riguardano! Ci riguardano anche se stiamo in sede di discussione generale su una legge della formazione professionale.

Ci riguardano perché la pace è un bene indivisibile.

Ogni offesa alla pace, ogni guerra, anche la più piccola, la mette in pericolo in tutto il mondo.

Comunque, questo affannarvi non nasconde il vostro travaglio reale: quello della mancan-

za di una linea, quello di un procedere incerto e tentennante in conseguenza della svolta di Salerno sempre messa in discussione ma mai, finora almeno, modificata.

Incertezza e tentennamento evidentissimi anche qui in Sardegna nonostante le apparenze.

Guardiamo agli attacchi di Raggio e di Angius alla DC: dicono tante cose ma non cosa vuole il PCI. L'unità autonomistica? L'alternativa di sinistra? La garanzia autonomistica?

Tutti i partiti autonomistici hanno risposto alle problematiche aperte dal Congresso democristiano, chi accogliendole in parte, chi respingendole. Il PCI no! Il PCI tenta di scaricare sulla Democrazia Cristiana tutte le sue contraddizioni dichiarando che la DC è antiunitaria perché, essendo esso antiunitario, è necessario costruirsi l'alibi dell'antiunitarietà altrui per evitare di dover dire esattamente cosa vuole.

Noi DC l'abbiamo detto con un documento chiaro che è lì a disposizione e niente valgono né possono valere i riferimenti a Tizio o a Caio.

Quelli che contano sono i documenti congressuali. E questo vale per tutti.

E poi ci si dice: State conducendo una opposizione faziosa. Ma se abbiamo quasi sempre votato assieme alla maggioranza! Forse perché la gran parte delle leggi erano nostre; ma, comunque sia, questa è la nostra opposizione! O volevate impedirci di dire la nostra sul mancato decollo della riforma sanitaria, sulle leggi per il personale, su questa della formazione professionale, sulla crisi industriale, sul rifiuto di discutere il corpo di vigilanza territoriale, sugli incendi, ecc. ecc.. E' possibile che il PCI gradisca una DC imbavagliata.

Ma ciò non è consono ad un costume democratico improntato al confronto dialettico, vivace anche tra partiti chiamati, in ipotesi, a stare insieme nel governo regionale. Più rispetto, quindi, per le posizioni altrui e più spirito tollerante per le posizioni ed opinioni non convergenti con le vostre.

In questo contesto, anche su questa legge si devono accettare posizioni differenziate almeno in ordine ai problemi più delicati e più impegnati di significanze generali e politiche.

Ad alcuni di essi ho già accennato, ma credo che qui sia opportuno ritornarvi, magari brevemente, per chiarire meglio il significato e la portata della previsione contemplata in questo disegno di legge n. 79 nella stesura esitata dalla prima Commissione.

Ci riferiamo, particolarmente, alla problematica della funzione unica docente cui si ricollega il problema della fascia di inquadramento (artt. 2 e 8), ed alle modalità di composizione dell'Albo dei docenti (art. 4), alla funzione ed al ruolo del settore privato, alla possibilità, anche per i centri privati, di sottoscrizione delle convenzioni con collaboratori esterni (cosiddetti esperti) (art. 6 *bis*), al valore vincolante dell'iscrizione all'albo per la partecipazione ai concorsi di assunzione del personale docente (art. 11), alla temporanea utilizzazione del predetto personale nelle strutture amministrative della Regione diverse dai Centri (art. 13).

Sono questi gli aspetti qualificanti della legge in esame, i punti sui quali a lungo ci siamo soffermati in Commissione e a lungo sono convinto ci soffermeremo in aula.

Così accadrà sicuramente per il problema della funzione unica docente in merito alla quale ci si è interrogati senza arrivare ad una conclusione, con ampie considerazioni sulla funzione della scuola ordinaria e su quella della formazione professionale, sui metodi di insegnamento, sul valore legale dei titoli di studio. La Commissione ha in proposito trovato una strada valida che, senza riconoscere in via definitiva questa funzione unica docente, tuttavia non la esclude ma anzi la preconizza con riferimento a quanto si andrà a disciplinare in conseguenza del disposto del primo comma dell'art. 9 della n. 845.

Circa, poi, l'inquadramento nella fascia funzionale si è arrivati alla conclusione di prevedere l'inclusione del personale nella quarta e quinta fascia nel rispetto quasi totale dei principi della 51, anche se ci si è resi perfettamente conto dei limiti di applicabilità di questi principi ad una materia così lontana dalla funzione tipica amministrativa dell'apparato regionale. Tutti in sostanza hanno constatato la

necessità che la 51 debba necessariamente essere rivista e profondamente modificata risultando oggi in tante parti inadeguata rispetto ai nuovi inquadramenti ai quali si sta provvedendo in questo periodo.

Del ruolo del comparto privato abbiamo già detto, resta da aggiungere che su questo ruolo bisognerà ancora scavare in relazione soprattutto alla inadeguatezza del settore pubblico, troppo limitato come presenza e come incidenza operativa ma soprattutto privo *in toto* di quel ruolo che dovrebbe appartenergli, ruolo di indirizzo e di guida di tutto il settore della formazione professionale.

Altra questione sulla quale ci si soffermerà è quella relativa al valore da attribuire alla iscrizione nell'albo regionale. Ci si è trovati di fronte ad un bivio: o l'iscrizione deve essere flessibile e quindi aperta alla quasi generalità degli aspiranti ed allora alla detta iscrizione non si potrà attribuire valore e peso significanti e qualificanti; se invece l'iscrizione all'albo viene concepita rigidamente è chiaro allora che essa dovrà avere una valenza vincolante e decisiva. Ed è questa la strada che la Commissione ha scelto ponendo come requisito per l'ammissione ai concorsi di assunzione la stessa iscrizione all'Albo. E' questa una via valida? Noi riteniamo di sì, dando ovviamente preponderanza alla qualificazione e professionalità del personale docente. Sono questi solo accenni che il dibattito sugli articoli approfondirà e detaglierà.

La legge lo merita per la sua rilevanza politica e per la sua incidenza generale.

Si pensi solo a questi dati: 1000 corsi, 15.000 utenti, 35 miliardi di spesa. Vi sono poi da considerare le lunghe, legittime attese ed aspettative del personale della formazione professionale che questa legge dovrebbe soddisfare sotto l'aspetto normativo e retributivo.

Su tutti questi temi il Consiglio regionale dovrà soffermarsi con attenzione e con approfondimento. E la DC, per quanto le compete, lo farà nel rispetto della dialettica e del confronto democratico a difesa dei propri convinimenti e delle proprie posizioni senza tuttavia rifiutarsi aprioristicamente di comprendere e rispettare convinimenti e posizioni degli altri.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, constatato l'irriguardoso *iter* procedurale — irriguardoso nei confronti di un ordinamento statale, nei confronti delle istituzioni, nei confronti del buon senso ed in definitiva nei confronti della stessa Amministrazione regionale e degli stessi operatori e lavoratori del settore — per regolamentare i rapporti tra prestatori d'opera e datori di lavoro genericamente facenti capo alla Regione, potremmo esimerci dal dilungarci in questo dibattito rimettendoci alla nostra relazione che supponiamo frutto del solito attento studio e degli approfonditi seri interventi in sede di commissione.

Vista la fattezza dell'interesse dedicato all'argomento principale — mi riferisco al D.D.L. 184 — che registra tutta la tematica giuridica, sociale sindacale dei lavoratori che operano nella Regione sarda e dal ruolo che questo Ente dovrebbe esercitare per la Sardegna e per lo Stato italiano, vista la poca attenzione, dicevo, dedicato alla legge fondamentale, quasi convinti della rassegnazione alla logica dell'impoverimento intellettuale e culturale per i problemi di sì vasta importanza.

Tenendo conto dell'ambiguità di un provvedimento distorto il sano principio dell'ordine che dovrebbe essere la costante delle Amministrazioni ordinate, la cui funzionalità dovrebbe ruotare sulle altrettanto ben regolate e ordinate prestazioni dei lavoratori interessati a questo processo di assestamento sia delle strutture regionali che dei ruoli e delle sistemazioni del personale; processo che anziché incentivante si palesa sempre più livellatorio.

Facendo il quadro di queste considerazioni la tentazione di snobbare questo provvedimento non è lontana. Devo confessare che tale tentazione stava prendendomi mani, volontà e mente.

V'è poi la considerazione della finalità politica di questo provvedimento. Finalità che rientra nel quadrante del compromesso continuo teso alla realizzazione di obiettivi che coinvolgono anche la buona amministrazione regionale che è, non dimentichiamocelo, di interesse generale, cioè appartiene, nel bene e nel male, alla col-

lettività sarda.

Se a queste brevi premesse aggiungiamo poi la continua strumentalizzazione del potere per il potere a discapito delle attese del popolo sardo e quindi l'esercizio di una certa attività fino al punto di tacitare la critica ne avremo *a iosa* per giustificare coloro che — come me, come noi — stanno perdendo la considerazione seria per istituti e istituzioni di questo genere.

Che si tratti di scardinamento del sano principio dell'esercizio del Governo e della buona amministrazione è dimostrato non solo dalla tesi che tutti, più o meno, manifestano (anche l'onorevole Soddu nel corso del Consiglio regionale del 15 ottobre 1981 ha detto "che bisogna prendere atto della profonda crisi di queste istituzioni e cercare una soluzione alternativa") a questo andar di cose, ma anche dai fatti, l'ultimo dei quali ha evidenziato falsi, arbitri, malcostume, prepotenza e pessima gestione del potere improntato non ai cosiddetti canoni della libertà e della democrazia, ma a quelli di ordine autoritario, dittatoriale, impositore e verticistico quale quello della logica marxista — comunista — stalinista.

Il fatto che intendo citare è quello di una conferenza pubblica organizzata a spese della collettività per dare un'illusoria promessa ai nostri lavoratori, lontani dalla nostra Isola.

Lo cito non solo per una semplice dimostrazione della coincidenza dello scardinamento del potere pubblico e della sua strumentale gestione e quindi della pessima educazione politica finalizzata ad imporre a senso unico, soluzioni antisociali quanto antidemocratiche, ma per inquadrare il tutto nel quadrante di questa e delle precedenti legislature della Regione autonoma della Sardegna.

Se per il D.D.L. 184 avevano detto della sua contraddittorietà perché non tiene conto dei presupposti della stessa legge madre, per il D.D.L. 79 contestiamo l'interpretazione dal più volte invocato art. 32 della L.R. 1 giugno 1979, n. 47, in quanto non prevede l'obbligo, come dà per scontato la Giunta regionale, d'inserire nel ruolo unico regionale il personale operante nella formazione professionale. Infatti il più delle volte il citato art. 32 della legge 1 giu-

gno 1979, n. 47, non prevede l'obbligo, come dà per scontato la Giunta regionale, di inserire nel "ruolo unico regionale" il personale operante nel comparto della formazione professionale: "Entro il 31 dicembre 1979 (già si è disattesa la data terminale perentoriamente fissata) la Giunta regionale — detto nell'articolo 32 della L.R. 47 del '79 — presenterà apposito disegno di legge (il che significa più verosimilmente che ci si riferisce ad una normativa particolare, confermando così la tesi del M.S.I.-Destra Nazionale relativa alla regolamentazione di un ruolo speciale perché di funzioni e mansioni diverse da quelle propriamente amministrative trattasi) per disciplinare il definitivo inquadramento del personale dei centri ex INAPLI, ENALC, INIASA e CISAPI trasferito all'Amministrazione regionale ai sensi della normativa vigente ed inquadrato con il ruolo speciale della formazione professionale della L.R. 51 del 1978".

Dov'è quindi l'obbligatorietà riferita nella relazione e nell'articolo 1 del D.D.L. n. 79?

Anche per i più sprovveduti in materia non appare difficile intravedere la forzatura interpretativa esercitata dalla Giunta regionale per inserire i dipendenti dei centri di formazione professionale nel "Ruolo unico regionale". Né diversamente può interpretarsi il dettato dell'articolo 105 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, invocato come "soluzione interlocutoria al problema" sul piano storico: "In attesa che — recita il summenzionato art. 105 — con successiva legge regionale (quindi senza precisare quale e senza vincolare tale normativa a quella del D.D.L. n. 184), venga disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di addestramento professionale, delegate alla Regione sarda ai sensi degli artt. 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, con decorrenza 1 gennaio 1977 è istituito il ruolo speciale regionale del personale della formazione professionale". E tale, a nostro avviso, per una più appropriata logica giuridica in tema di inquadramento, sarebbe dovuta restare.

Infine, trattasi di un provvedimento arbitrario in quanto non ha avuto ancora esecuzione

da parte del Ministro competente la legge-quadro nazionale in materia di formazione professionale (vedi art. 9 della legge 21 dicembre 1977, n. 845) che prevede, con esclusiva competenza statale, i requisiti necessari per l'inquadramento in ordine al titolo di studio ed all'abilitazione dei candidati ad esercitare tale professione.

Dal dibattito in commissione è emerso il conflitto per le scelte dei docenti per i centri pubblici e privati. A tal fine il M.S.I.-Destra Nazionale ritiene di confermare le sue riserve sia sulla proposta per la formazione dell'albo nel quale dovrebbe essere iscritto il personale docente degli enti privati che per quella relativa alla formazione di apposita graduatoria disposta dall'Assessorato. Al riguardo mentre ribadiamo il concetto relativo al diritto dell'attività privata secondo i dettami costituzionali anche per l'insegnamento nei centri di formazione professionale avvertiamo la necessità di porre in atto uno strumento di controllo tale da garantire la buona gestione dei fondi

pubblici elargiti per il funzionamento dei centri. Allo stesso tempo esigiamo che per la formazione degli albi e delle graduatorie assessoriali vengano predisposte apposite commissioni all'uopo responsabilizzate in base a dei precisi regolamenti di attuazione che stabiliscano i criteri per la idoneità ad essere iscritti per esercitare l'insegnamento nei centri pubblici ed in quelli privati.

Nel riaffermare il ruolo positivo della istituzione della formazione professionale che data dal 1934, il M.S.I.-Destra Nazionale non può che esprimere le più ampie critiche e tutte le riserve che un provvedimento siffatto comporta.

Infatti gli esclusi dai benefici dal D.D.L. n. 79, saranno non solo i lavoratori che si troveranno di fronte ad un provvedimento tutt'altro che idoneo ad un buon funzionamento dei centri professionali, ma anche la collettività che per l'ennesima volta assisterà al soddisfacimento d'interessi all'insegna di una sempre più squalificante lottizzazione politica.

**PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. 186
MERCOLEDÌ, 11 NOVEMBRE 1981**

La seduta ha inizio alle ore 10,50.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL D.L. 79

ORRU', relatore illustra la propria relazione e si dichiara favorevole alla approvazione del disegno di legge.

Sull'ordine dei lavori.

MURRU, rilevata l'assenza del personale per uno sciopero in atto, sostiene l'opportunità di sospendere i lavori.

PRESIDENTE fa presente che l'Assemblea, con i suoi organi dell'Ufficio di Presidenza, è sempre in grado di assicurare lo svolgimento delle sedute.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL D.L. 79

DETTORI, relatore di maggioranza, esprime critiche sulla situazione generale dell'istruzione professionale e si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge.

BUZZANCA, relatore di minoranza, si rimette alla relazione scritta.

Presidenza del Vice Presidente Cardia.

MURRU, relatore di minoranza, illustra la propria relazione dichiarandosi contrario all'approvazione del disegno di legge.

(La seduta è sospesa alle ore 13,50).

PRESIDENTE toglie la seduta alle ore 14,20.

(La seduta è tolta alle ore 14,20).

(Il presente processo verbale è stato redatto dal Segretario Generale del Consiglio regionale, in assenza degli

estensori designati, dovuta a uno sciopero del personale).

IL PRESIDENTE

I SEGRETARI